

COMUNE DI MISILMERI

Area 4 : URBANISTICA

Determinazione del Responsabile dell'Area 4

N. 24/ A4 del registro
Data 07/12/2018

Oggetto: Annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90, della Concessione Edilizia in sanatoria n° 157 del 09/09/2008 e del Certificato di agibilità/abitabilità n° 119 del 01/12/2010

Il giorno 07/12/2018, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, nella qualità di Responsabile dell'Area 4 – Urbanistica ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

REGISTRO GENERALE N. 1216

Il Responsabile del procedimento

Visto:

- la Concessione Edilizia n° 6 del 26/04/1993 per la realizzazione di un fabbricato rurale (6,3 x 6,3 m) sottoposta alla condizione di non iniziare i lavori senza aver prima ottenuto il N.O. vincolo idrogeologico forestale;

- il fascicolo di repressione dell'abusivismo edilizio n° 620 aperto a nome di Arnone Angelo, nato a Misilmeri il 04/12/1953 C.F. RNNNGL53T04F246S e Romano Gaetana nata a Misilmeri il 13/04/1961 C.F. RMNGTN61D53F246H per la realizzazione di opere in assenza di titolo abilitativo site in c.da Montagna grande, foglio 7 part. 1006 contenente:
 - la notizia di reato del Corpo Forestale, acclarata al prot. n° 24848 del 25/11/1993 relativa al fatto che il magazzino rurale è stato realizzato senza il N.O. della Forestale, quindi in violazione della condizione di cui alla C.E. 6/93;

 - la revoca, in data 27/12/1993, della C.E. 6/93, con provvedimento Commissariale;

 - l'ingiunzione n° 38 del 20/03/1995 di demolizione del fabbricato rurale realizzato senza aver prima ottenuto il N.O. forestale;

- il fascicolo di repressione n° 933 aperto a nome di Arnone Angelo e Romano Gaetana, meglio sopra generalizzati, per l'ampliamento delle opere abusive già oggetto della attività repressiva di cui al fascicolo di repressione n° 620 contenente:
 - il verbale del 23/06/2004 di sopralluogo redatto dal gruppo di vigilanza abusi edilizi relativo alle opere realizzate in ampliamento delle precedenti opere già soggette alla ingiunzione di demolizione n° 38/95 e della istanza di sanatoria prot. n° 1992 del 31/02/1995 ai sensi della L. 724/94;

 - la notizia di reato del 09/09/2004 redatta dal Corpo di Polizia Municipale per le opere realizzate in ampliamento delle precedenti opere già soggette alla ingiunzione di demolizione n° 38/95 e della istanza di sanatoria prot. n° 1992 del 31/02/1995 ai sensi della L. 724/94;

 - la sentenza del Tribunale monocratico di Termini Imerese del 19/05/2008 che condannava Arnone Angelo, tra l'altro, alla demolizione delle opere abusivamente realizzate ed al ripristino dello stato dei luoghi;

- l'istanza prot. n° 1992 del 31/02/1995 ai sensi della L. 724/94 per il condono del magazzino ad una elevazione fuori terra di mq 15 circa. In detta istanza il magazzino rurale di cui al punto 1 ed al punto 2 viene indicato come "edificio esistente";

- l'istanza di sanatoria ex L. 326/2003 prot. n° 18868 del 05/07/2004 per il condono delle opere realizzate in ampliamento (e già verbalizzate da questo Ente in data 23/06/2004) delle precedenti opere già soggette alla ingiunzione di demolizione n° 38/95 e della istanza di sanatoria prot. n° 1992 del 31/02/1995 ai sensi della L. 724/94;

- la Concessione Edilizia n° 157 del 09/09/2008 a nome di Arnone Angelo, nato a Misilmeri il 04/12/1953 C.F. RNNNGL53T04F246S e Romano Gaetana nata a Misilmeri il 13/04/1961 C.F. RMNGTN61D53F246H, relativa alla istanza ex L. 724 prot. n° 1992 del 31/03/1995 e alla istanza di sanatoria ex L. 326/2003 prot. n° 18868 del 05/07/2004 entrambe a nome di Arnone Angelo;

- il Certificato di agibilità/abitabilità n° 119 del 01/12/2010 riferito alle opere abusive in argomento;

Preso atto che la Sentenza della Corte di appello di Palermo del 02/07/2009 n° 2080/2009 recita tra l'altro:

“deve rilevarsi l'inefficacia, ai fini della sussistenza dei reati per cui oggi si procede a carico dell'Arnone, della Concessione in sanatoria rilasciata dal Comune di Misilmeri in data 9 settembre 2008 ed oggi prodotta dal difensore in quanto il provvedimento riguarda opere che non risultano sanabili. È noto invero che le opere edilizie realizzate in assenza della concessione ed in aree assoggettate a vincolo paesistico non possono ottenere la sanatoria ai sensi dell'art. 32 e pertanto non è neppure consentito disporre la sospensione del procedimento penale ex art. 44 legge 28 febbraio 1985 n° 47”;

Verificato, con attività condotte congiuntamente da questa Area 4 e dall'Area 9 Patrimonio:

1. come il lotto identificato catastalmente oggi al foglio n° 7 particella 1006 al momento del rilascio della concessione edilizia più sopra richiamata non fosse di proprietà dei signori Arnone Angelo e Romano Gaetana meglio sopra generalizzati essendo lo stesso lotto ad oggi ancora di proprietà comunale nella qualità di “concedente”. Nel merito, con apposita visura catastale si evidenzia come i due signori più sopra nominati fino al 2014 risultano essere meramente titolari di enfiteusi e che per tale ragione propedeuticamente al rilascio del condono le ditte in argomento avrebbero dovuto procedere alla affrancazione del lotto;
2. Nonostante l'Ufficio tecnico avesse evidenziato, nel certificato di congruità n° 113 del 07/07/2006, oltre alla necessità dell'acquisizione del N.O. Forestale anche quella dell'ottenimento del N.O. Soprintendenza ai BB.CC.AA. tale ultima autorizzazione non è presente agli atti né risulta contemplata nella C.E. n° 157/2008;

Viste le attività di verifica condotte congiuntamente da questo Ufficio con l'Area 9 Gestione patrimonio relative ai terreni gravati da canoni livellari di proprietà del Comune di Misilmeri ed in particolare la nota 11173 del 27/03/2018 inviata dall'Area 9 a questo Ufficio;

Viste le attività condotte da questo Ufficio sui fascicoli dell'Area 4 Urbanistica;

Vista la nota prot. n° 29368 del 04/09/2018 di avvio di procedimento di revoca in autotutela della concessione edilizia n° 157 del 09/09/2008;

Vista la nota di riscontro acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 19/09/2018 con prot. n° 31439 con la quale il signor Arnone Angelo ha comunicato che a seguito della richiesta prot. n° 1066/P del 06/02/2007 da lui avanzata presso la Soprintendenza ai BB.CC.AA. della provincia di Palermo per il rilascio del N.O. “si intende formato il silenzio assenso e cioè 180 giorni dalla richiesta”;

Vista la nota prot. 333062 del 02/10/2018 con la quale questo Ufficio ha chiesto alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. la verifica dell'avvenuta formazione del silenzio assenso – Istanza condono edilizio ex L. 326/03 prot. n° 18868 del 05/07/2004 a nome di Arnone Angelo;

Vista la nota acclarata al protocollo generale di questo Ente al n° 36753 del 02/11/2018 con la quale la Soprintendenza in relazione all'immobile in parola ha comunicato:

“Visto e considerato alla luce di quanto espresso, si ritiene che, il richiamato istituto del silenzio-assenso ai termini dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 4/2003 da un'istanza prodotta ai sensi della L. n. 326/2003 non produca efficacia. Si menziona che, a norma del comma 43 dell'art. 32 della citata Legge, il decorso del termine di 180 gg. dalla presentazione dell'istanza, in assenza di provvedimento

esplicito dell'Ente di tutela comporta l'applicazione dell'istituto del silenzio-rifiuto e non del silenzio-assenso.

Si evidenzia inoltre, che a norma del comma 26 del citato art. 32 sono sanabili in zone sottoposte a vincolo soltanto gli abusi rientranti nelle tipologie 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 della L. N. 326/2003, come confermato dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 48956 del 21/12/2004."

Preso atto, alla luce della nota della Soprintendenza appena riportata, che per l'istanza di sanatoria ex L. 326/2003 prot. n° 18868 del 05/07/2004 il mancato pronunciamento da parte dell'Ente preposto ha comportato l'applicazione del silenzio-rifiuto sul rilascio del N.O. obbligatorio ai sensi del D.lgs 42/2004 e che l'immobile non ricade entro le tipologie 4, 5, e 6 dell'Allegato 1 della L. N. 326/2003;

Tutto ciò premesso, che qui si intende integralmente riportato, preso atto della insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto obbligatori per il rilascio di condono edilizio ai sensi della L. 47/85 e ss.mm.ii.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del TUEL introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 10/10/2012 n° 174, convertito, con modificazioni in legge 07/12/2012 n° 213 non necessita del parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area 2;

Visto il D. Lgs. 267/2000 T.U. degli Enti Locali

Visto l'art. 21 nonies della L. 241/90;

PROPONE

- di operare, in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90 e ss.mm.ii. l'annullamento della Concessione Edilizia in sanatoria n° 157 del 09/09/2008 e del Certificato di agibilità/abitabilità n° 119 del 01/12/2010 rilasciati a nome di Arnone Angelo, nato a Misilmeri il 04/12/1953 C.F. RNNNGL53T04F246S e Romano Gaetana nata a Misilmeri il 13/04/1961 C.F. RMNGTN61D53F246H

- di procedere agli atti consequenziali ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/01 di demolizione delle opere abusive;

- di notificare il presente atto ai signori:

- Arnone Angelo nato a Misilmeri il 04/12/1953 C.F. RNNNGL53T04F246S e residente a Misilmeri in c.so Vittorio Emanuele n° 561;
- Romano Gaetana nata a Misilmeri il 13/04/1961 C.F. RMNGTN61D53F246H e residente a Misilmeri in via Nino Bixio n° 33/a

- di trasmettere la presente Determinazione alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. per il seguito di competenza;

- di trasmettere la presente Determinazione al Funzionario Responsabile dell'Area 9 Gestione patrimonio per il seguito di competenza;
Misilmeri, lì 07/12/2018

Il Responsabile del procedimento
Geom. Piero Sucato

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 "Urbanistica"


- vista la superiore proposta di Determinazione;
- dato atto della regolarità della proposta;

DETERMINA

- di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n° 10 la superiore proposta per le motivazioni in fatto e in diritto esplicate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta.
- attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.gs 267/200.

Misilmeri, li 07/12/2018

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
Arch. Giuseppe Lo Borchiaro




Parere di regolarità tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, li 07/12/2018

Il Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica
Arch. Giuseppe Lo Borchiaro



Affissa all'albo pretorio il 11 DIC, 2018
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015"
Defissa il 27 DIC, 2018

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 11 DIC, 2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r. 11/2015".-

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
